

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1542

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, BIAFORA, BORRA, BORRI, CACCIA, CAROLI, CARLO CASINI, DELFINO, FORMIGONI, FOTI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, LA PENNA, LEONE, LUCCHESI, MELELEO, MORGANDO, NAPOLI, PERANI, RANDAZZO, SANESE, SANZA, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, TUFFI, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo

Presentata il 9 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di approvazione della legge n. 412 del 1991, in attuazione di un principio unanimemente affermato soprattutto in sede di indagine conoscitiva sulla cooperazione allo sviluppo, fu approvato dall'Assemblea, a larga maggioranza, un emendamento tendente a rendere trasparente la procedura di affidamento dei progetti di cooperazione allo sviluppo, adottando la regola delle gare previste dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (FES).

Il Parlamento ha voluto tuttavia specificamente salvaguardare alcune ipotesi già previste dalla legge n. 49 del 1987, agli articoli 11 e 29, per quanto attiene alle organizzazioni non governative (ONG), tenuto conto del loro carattere non speculativo e riconosciuto come il più idoneo a garantire il rispetto dei principi di una cooperazione partecipativa e orientata al soddisfacimento dei bisogni primari delle popolazioni e della loro formazione.

Si riteneva così di aver previsto per analogia tutte le ipotesi di deroga. Ma nella applicazione della legge sono insorti

dubbi e interpretazioni restrittive che hanno finito per bloccare gran parte delle iniziative di formazione professionale e di assistenza tecnica, ponendo associazioni, enti e centri di ricerca in condizioni di paralisi e sull'orlo del fallimento, per quanto risulti chiaro che non era nelle intenzioni del legislatore invocare nei loro confronti una attuazione di gare che non sono previste — anzi sono escluse — dalla normativa comunitaria.

Pur ritenendo dunque che basterebbe una corretta interpretazione e applicazione in via amministrativa dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 412 del 1991, per maggiore tranquillità dei funzionari e degli enti interessati, ci vediamo costretti a presentare la presente proposta di legge.

La normativa comunitaria da applicare alle iniziative di cooperazione di cui alla legge n. 412 del 1991 è quella adottata con decisione n. 3/90 del Consiglio dei ministri ACP/CEE del 29 marzo 1990, per appalti pubblici di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (FES). Ora tale normativa prevede i casi specifici di gare pubbliche per appalti

di opere e forniture, ma specifica anche i casi in cui si procede per trattativa privata e licitazione privata, con elenco ristretto, riservato ad enti nazionali o di uno stato comunitario con rappresentanza locale. La licitazione privata e l'assegnazione diretta vengono anzi previste come regola per il settore dei servizi (studi, consulenze, assistenza tecnica e formazione).

Poiché peraltro la normativa europea coincide con quanto già previsto dalla legge n. 490 del 1987 e dal suo regolamento di esecuzione per le attività di formazione e di assistenza tecnica e per servizi di importo non superiore a 500 milioni di lire, è sufficiente chiarire che la deroga relativa agli articoli 11 e 29 voluta dal legislatore e richiamata nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 412 del 1991, deve intendersi estesa anche al settore delle attività di formazione e di assistenza tecnica.

Raccomandando l'approvazione della presente proposta di legge, intendiamo chiedere la procedura d'urgenza, al fine di evitare il prolungarsi di una già dannosa paralisi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve interpretarsi nel senso che la deroga per l'attuazione delle iniziative di cooperazione finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intende estesa anche al settore delle attività di formazione e di assistenza tecnica, da svolgersi in Italia o all'estero, finanziate ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 49 del 1987 e affidate agli enti indicati all'articolo 7 o nei casi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, di approvazione del regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987.

2. Per l'attribuzione delle iniziative di cui al comma 1 la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, anche in conformità con la decisione n. 3/90 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE del 29 marzo 1990, relativa all'adozione ed alla applicazione delle norme generali, dei capitolati generali di oneri, e delle regole procedurali per la conciliazione e l'arbitrato degli appalti pubblici di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, è autorizzata a ricorrere alla trattativa privata con assegnazione diretta quando l'importo globale dei servizi da aggiudicare sia inferiore o pari a 500 milioni di lire, ed alla licitazione privata invitando da un minimo di tre ad un massimo di sette soggetti idonei, quando l'importo sia superiore a 500 milioni di lire.